

REGIONE DELLA PUGLIA
ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 21 Marzo 1990

N. 1227 Reg. deliberazioni

OGGETTO: **RIAPPROVAZIONE L.R. "Modifica L.R. 28.8.1986, n. 17, concernente norme regionali di attuazione della legge 15.1.86, n. 4 (Disposizioni transitorie in attesa della riforma istituzionale delle U.S.S.L.)"**

L'anno millenovecento novanta il giorno ventuno del mese di marzo
 alle ore 10,00 , in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica
 si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. prof. Nicola Di Cagno

Vice Presidenti i sigg. dott. Mario Annese - prof. Nicola Occhiofino

Consiglieri Segretari i sigg. avv. Giorgio Bortone - dott. Cosimo Convertino

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio dott. Renato Guaccero

- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione Silvana Vernola

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti
1) ABBATI Giuseppe	h	
2) AFFATATO Giuseppe	h	
3) ANNESE Mario	h	
4) APRILE Leonardo	h	
5) ARMENISE Nicola	h	
6) AUGELLI Raffaele	h	
7) BELLOMO Michele	h	
8) BIANCO Stefano	h	
9) BORGIA Franco	h	
10) BORTONE Giorgio	h	
11) BRUNO Antonio	h	
12) CAVALLO Antonio	h	
13) CIANNAMEA Leonardo	h	
14) COLASANTO Giuseppe	h	
15) CONVERTINO Cosimo	h	
16) CROCCO Antonio	h	
17) DI CAGNO Nicola	h	
18) DI GIOIA Pasquale	h	
19) DI GIUSEPPE Cosimo	h	
20) DIRODI Nicola	h	
21) FAZIO Lorenzo	h	
22) FESTINANTE Luigi	h	
23) FORTUNATO Loris	h	h
24) GODELLI Silvia	h	
25) IAFRATE Zenone	h	

	Presenti	Assenti
26) LIA Cesare	h	
27) LIUZZI Francesco	h	
28) MANSUETO Nicola	h	
29) MARIELLA Vito	h	
30) MARINELLI Fernando	h	
31) MARROCCOLI Tommaso	h	
32) MARTELOTTA Giuseppe	h	
33) MARZO Corradino	h	
34) MASSAFRA Isabella	h	
35) MASTRANGELLO Giovanni	h	
36) MONFREDI Angelo	h	
37) OCCHIOFINO Nicola	h	
38) PAOLUCCI Roberto	h	
39) PICCIGALLO Benito	h	
40) PIZZICOLI Michele	h	
41) PUGLIESE Girolamo	h	
42) RIZZO Marcello	h	
43) ROSSI Angelo	h	
44) SAPONARO Francesco	h	
45) SELLERI Gilberto	h	
46) SIMONE Mauro	h	h
47) STRAZZERI Marcello	h	h
48) TARRICONE Luigi	h	
49) TEDESCO Alberto	h	
50) ZINGRILLO Giuseppe	h	

A relazione del Sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che ventitreesimo argomento in discussione è la riapprovazione della legge regionale "Modifica L.R. 28.8.1986, n. 17, concernente norme regionali di attuazione della legge 15.1.86, n.4 (Disposizioni transitorie in attesa della riforma istituzionale delle UU.SS.LL.)", a seguito dei rilievi formulati dal Governo in sede di rinvio della legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10.5.89, con delibera n. 994. (Stante la temporanea assenza di entrambi i Consiglieri Segretari, ne assume le funzioni, a norma di Regolamento, il Cons. Saponaro).

Dà la parola al relatore, Cons. Di Gioia, Presidente della III Commissione consiliare permanente.

- OMISSIS -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- OMISSIS -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione della legge nel suo complesso. Egli precisa che, trattandosi di "riapprovazione", è necessario conseguire il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 57 dello Statuto della Regione Puglia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, con 30 voti favorevoli e l'astensione dei Gruppi PCI e MSI, espressi ed accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di riapprovare, così come riapprova, la legge regionale "Modifica L.R. 28.8.1986, n. 17, concernente norme regionali di attuazione della legge 15.1.86, n. 4 (Disposizioni transitorie in attesa della riforma istituzionale delle UU.SS.LL.)", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
F.to (dott. Francesco Saponaro)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)

Riapprovazione legge regionale

"Modifica L.R. 28.8.1986, n. 17, concernente norme regionali di attuazione della legge 15.1.86, n. 4 (Disposizioni transitorie in attesa della riforma istituzionale delle UU.SS.LL.)"

Il Consiglio regionale

ha riapprovato la seguente legge:

ART. 1

1. Il quinto comma dell'art.3 della L.R. 28 agosto 1986, n.17 è sostituito dal seguente:

"I Consigli comunali eleggono, con voto limitato ad uno, i propri rappresentanti nell'Assemblea della relativa associazione tra i consiglieri comunali, assicurando una presenza proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari".

2. Il sesto comma dell'art.3 della L.R. 28 agosto 1986, n.17 è sostituito dal seguente:

"L'elezione deve aver luogo nella prima seduta del Consiglio comunale rinnovato. I Consigli comunali sono convocati e deliberano tutte le volte che si renda necessario procedere agli adempimenti di cui al presente articolo entro i trenta giorni. Scaduti tali termini, le Sezioni decentrate di controllo, secondo gli ambiti di competenza, senza diffida, nominano commissari ad acta con il compito di convocare il Consiglio comunale per la elezione dei propri rappresentanti nell'Assemblea dell'associazione intercomunale. In caso di convocazione senza esito, lo stesso commissario procederà, nei cinque

giorni successivi, alla designazione dei rappresentanti del Comune, individuandoli con criterio di proporzionalità rispetto alla consistenza dei gruppi consiliari e secondo l'ordine dei voti individuali riportati da ciascuno nelle elezioni comunali".

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi P.C.I. e M.S.I.)

ART. 2

L'art.6 della L.R. 28 agosto 1986, n.17 è sostituito dal seguente:

1. Al Presidente del comitato di gestione è corrisposta una indennità mensile di carica nella misura stabilita dall'allegato A) della legge 27 dicembre 1985, n.816, per il sindaco di Comune avente una popolazione pari a quella residente nell'ambito territoriale della Unità Sanitaria Locale.
2. Ai componenti del comitato di gestione di Unità Sanitarie Locali con popolazione fino a 50 mila abitanti è corrisposta una indennità mensile di carica pari al 45% di quella prevista per il Presidente del comitato di gestione. Ai componenti del comitato di gestione di Unità Sanitarie Locali con popolazione tra i 50 mila e i 250 mila abitanti è corrisposta una indennità^{mensile} di carica pari al 60% di quella prevista per il Presidente del comitato di gestione. Ai componenti del comitato di gestione di Unità Sanitarie Locali con popolazione oltre i 250 mila abitanti è corrisposta una indennità^{mensile} di carica pari al 65% di quella prevista per il Presidente del comitato di gestione.
3. Al Presidente dell'assemblea dell'associazione intercomunale compete una indennità mensile di funzione equivalente a quella stabilita per i componenti dei rispettivi comitati di gestione.
4. Al Presidente del collegio dei revisori è corrisposta una indennità mensile di funzione pari a quella stabilita per i componenti del comitato di gestione della stessa Unità Sanitaria Locale; ai componenti è corrisposta una indennità mensile di funzione pari al 75% di quella stabilita per il

Presidente del collegio.

5. Ai componenti dell'assemblea delle associazioni intercomunali è corrisposta una indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta dell'assemblea e per non più di una seduta al giorno, nella misura stabilita per i consiglieri di Comune avente una popolazione pari a quella residente nell'ambito territoriale della Unità Sanitaria Locale.

6. Nessuna indennità di presenza compete ai revisori, ai coordinatori sanitari ed amministrativi, ai responsabili dei servizi, al segretario del comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale per la partecipazione a sedute degli organi collegiali della Unità Sanitaria Locale.

7. Le indennità di carica e di funzione previste dai commi precedenti sono corrisposte al lordo delle ritenute erariali e sono a carico del bilancio della Unità Sanitaria Locale e sono liquidate mensilmente con deliberazione del comitato di gestione. La indennità di funzione ai funzionari amministrativi regionali designati dalla Giunta regionale nei collegi dei revisori è corrisposta agli interessati in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art.16 e dall'art.29 della legge regionale 13 marzo 1980, n.16.

8. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme della legge 27 dicembre 1985, n.816".

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi P.C.I. e M.S.I.)

ART. 3

1. Le indennità sono raddoppiate per i Presidenti dei comitati di gestione che non siano lavoratori dipendenti o che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art.2 della Legge 27 dicembre 1985, n.816.

(approvato a maggioranza, con l'astensione dei Gruppi P.C.I. e M.S.I.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.
F.to (dott. Francesco Saponaro)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)

